

Bruxelles, 16 gennaio 2025
(OR. en)

16938/24
PV CONS 68
JAI 1880
COMIX 515

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Giustizia e affari interni)
12 e 13 dicembre 2024

AFFARI INTERNI

1. Adozione dell'ordine del giorno

16454/24

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 16454/24.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo

16500/24 + COR 1

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

16501/24

Giustizia e affari interni

1. Regolamento sulle informazioni anticipate sui passeggeri



(API): applicazione

Adozione dell'atto legislativo

16520/24

PE-CONS 69/24

IXIM

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca non ha partecipato alla votazione.

2. Regolamento sulle informazioni anticipate sui passeggeri



(API): frontiere

Adozione dell'atto legislativo

16519/24

PE-CONS 68/24

IXIM

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e articolo 79, paragrafo 2, lettera c), TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca non ha partecipato alla votazione.

3. Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda Vanuatu



Adozione dell'atto legislativo

16522/24

PE-CONS 100/24

VISA

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 77, paragrafo 2, lettera a), TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, l'Irlanda non ha partecipato alla votazione.

GOVERNANCE POLITICA DELLO SPAZIO SCHENGEN ("CONSIGLIO SCHENGEN")

Attività non legislative

3. Stato generale dello spazio Schengen 16302/24
Attuazione delle priorità del ciclo annuale del Consiglio
Schengen: aumentare la sicurezza generale attraverso la
digitalizzazione
Scambio di opinioni
4. Attuazione dell'interoperabilità 16430/24
Scambio di opinioni
5. Decisione del Consiglio che fissa la data per la soppressione dei (*) 16327/24
controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra la
Repubblica di Bulgaria e la Romania
(Base giuridica: articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione
della Bulgaria e della Romania del 2005)
Adozione

ALTRE QUESTIONI RELATIVE AGLI AFFARI INTERNI

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

6. **Regolamento per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori**  16329/24 + ADD 1
Orientamento generale parziale

Il Consiglio non ha raggiunto un orientamento generale parziale.
L'Austria, la Germania e la Slovenia hanno presentato le dichiarazioni che figurano
nell'allegato.

7. **Varie** 16121/24
Attuali proposte legislative
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di
avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative nel settore degli affari interni.

Attività non legislative

8. Programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Stato dei lavori
9. Migrazione e asilo
- a) Gestione della migrazione¹² 16238/24 + COR 1
 Scambio di opinioni
- b) Attuazione delle riforme in materia di migrazione e asilo¹³
 Scambio di opinioni
10. Contrastare le sfide in materia di sicurezza: valutazione dei servizi di sicurezza e di intelligence nazionali europei ¹⁴ 
Stato dei lavori
11. Accesso ai dati per un'attività di contrasto efficace: relazione conclusiva del gruppo ad alto livello⁵ 16307/24
Scambio di opinioni
12. La lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata⁶ 16293/24
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori
13. Varie
- a) Forum ministeriale UE-Balceni occidentali in materia di giustizia e affari interni (Budva, 28-29 ottobre 2024) 13161/24
 Resoconto della presidenza
- b) 7^a conferenza ministeriale del processo di Budapest (Budapest, 11-12 novembre 2024) 16208/24
 Informazioni fornite dalla presidenza
- c) Preparazione dell'Unione 16565/24
 Informazioni fornite dalla Finlandia
- d) Programma di lavoro della presidenza entrante 16793/24
 Presentazione da parte della Polonia

¹ A titolo eccezionale, alla presenza degli Stati associati Schengen.

² Alla presenza delle agenzie europee EUAA e Frontex.

³ Alla presenza delle agenzie europee EUAA, eu-LISA, Europol e Frontex.

⁴ Alla presenza dell'agenzia europea Europol e dei copresidenti dei servizi di sicurezza e di intelligence nazionali europei.

⁵ Alla presenza delle agenzie europee Eurojust ed Europol.

⁶ Alla presenza delle agenzie europee EUDA ed Europol.

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

14. **Direttiva che stabilisce regole minime per la prevenzione del traffico di migranti**  **15916/1/24 REV 1**
Orientamento generale

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla direttiva proposta.
La Germania ha formulato la dichiarazione che figura nell'allegato.

15. **Direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori**  **16674/24 + ADD 1**
Orientamento generale **+ ADD 2**
+ ADD 2 COR 1

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla direttiva proposta.
L'Austria ha presentato una dichiarazione e il Belgio, la Finlandia, l'Irlanda, la Lettonia, il Lussemburgo, la Slovenia e la Svezia hanno presentato una dichiarazione comune che figura nell'allegato.

16. **Direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza**  **16283/24**
Orientamento generale parziale

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale parziale sulla direttiva proposta.

17. **Varie** **16121/24**
Attuali proposte legislative
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative nel settore della giustizia.

Attività non legislative

18. Programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Stato dei lavori
19. Il futuro del diritto penale⁷ **16101/24 + COR 1**
Scambio di opinioni

⁷ Alla presenza dell'agenzia europea Eurojust.

20.	Accesso ai dati per un'attività di contrasto efficace: relazione conclusiva del gruppo ad alto livello ⁷ <i>Stato dei lavori</i>	16306/24
21.	La lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata ⁷ <i>Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori</i>	16293/24
22.	Guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina: lotta all'impunità ⁷ <i>Stato dei lavori</i>	15658/24
23.	Rafforzare l'ordine europeo d'indagine: risultati della relazione finale sulle valutazioni reciproche (10° ciclo) ⁷ <i>Stato dei lavori</i>	15834/1/24 REV 1
24.	Varie	
	a) Forum ministeriale UE-Balceni occidentali in materia di giustizia e affari interni (Budva, 28-29 ottobre 2024) <i>Resoconto della presidenza</i>	13161/24
	b) Negoziati UE-USA relativi a un accordo sulle prove elettroniche <i>Informazioni fornite dalla Commissione</i>	16781/24
	c) Lotta contro l'antisemitismo: sviluppi nel settore della lotta all'antisemitismo <i>Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione</i>	14245/24
	d) Programma di lavoro della presidenza entrante <i>Presentazione da parte della Polonia</i>	16792/24

-
-  Prima lettura
-  Punto discusso in ambito ristretto
-  Punto basato su una proposta della Commissione
- (*) Punto sul quale può essere chiesta una votazione
-

Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al documento 16454/24

Punto 6 dell'elenco **Regolamento per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori**
dei punti "B": *Orientamento generale parziale*

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria si astiene in merito all'orientamento generale parziale del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori.

La protezione dei minori è una priorità fondamentale per l'Austria, che accoglie con favore il fatto che sarà istituito un quadro giuridico a livello dell'UE per la protezione dei minori, in particolare nella dimensione online. È importante proteggere i minori, fare in modo che i fornitori siano chiamati ad assumersi le loro responsabilità e introdurre obblighi efficaci in materia di segnalazione. A tal fine, è necessaria una base giuridica chiara a livello europeo.

Per quanto riguarda i diritti dei minori, sosteniamo con forza gli sforzi intesi a tutelare il diritto all'integrità fisica e i diritti di immagine. È necessario salvaguardare anche il diritto alla riservatezza online dei minori. Occorre tenere conto di tali diritti dei minori nell'ambito del necessario bilanciamento degli interessi.

La proposta di compromesso presentata dalla presidenza si muove nella giusta direzione sia dal punto di vista dei diritti dei minori che degli aspetti relativi alle indagini.

Nei negoziati condotti finora, l'Austria ha chiesto sistematicamente che le misure proposte fossero definite in linea con i diritti fondamentali e i requisiti di cui al parere vincolante del parlamento austriaco. Abbiamo pertanto chiesto il mantenimento della riservatezza delle comunicazioni interpersonali, in particolare la cifratura da punto a punto. Più in particolare, nutriamo una serie di preoccupazioni che riguardano i diritti fondamentali e la protezione dei dati in relazione all'ordine di rilevazione. Le misure proposte non devono dar luogo a un monitoraggio indiscriminato di tutte le comunicazioni interpersonali. È pertanto necessario continuare a lavorare alla definizione dell'ordine di rilevazione.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'Austria si astiene."

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"La Germania non può concordare con l'orientamento generale parziale del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori.

La lotta contro l'abuso sessuale su bambini e minori ha la massima priorità per il governo federale della Germania. Il governo federale accoglie pertanto con grande favore un progetto europeo condiviso che creerà una base giuridica chiara e duratura. L'istituzione di un quadro normativo unico a livello europeo con canali di segnalazione efficaci è un passo fondamentale nella lotta contro l'abuso sessuale su minori. Nell'ambito di tale sforzo, è importante rendere più responsabili i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Allo stesso tempo, le disposizioni previste devono difendere i diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la protezione della riservatezza delle comunicazioni e la tutela della vita privata nella sfera digitale. Per il governo federale è essenziale un elevato livello di protezione dei dati e di ciphersicurezza, compresa la cifratura da punto a punto completa e sicura nelle comunicazioni elettroniche.

Nonostante i progressi compiuti finora, il governo federale ritiene che la proposta di regolamento debba ancora essere oggetto di revisioni fondamentali. Secondo la Germania, le misure che portano alla scansione delle comunicazioni private criptate e le misure che violano, indeboliscono, modificano o eludono la cifratura da punto a punto devono essere escluse dalla proposta di regolamento. Ciò comprende in particolare le tecnologie di scansione lato client applicate ai dispositivi degli utenti.

In quest'ottica, la Germania si astiene dal voto."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA

"La Repubblica di Slovenia riconosce la necessità di combattere gli abusi sessuali sui minori offline e online e di istituire un quadro giuridico solido e permanente, che consenta di lottare con efficacia contro gli abusi sessuali sui minori online nel rispetto dei diritti fondamentali. Apprezziamo gli sforzi compiuti dalle presidenze ceca, svedese, spagnola, belga e ungherese per raggiungere un accordo in seno al Consiglio. Riteniamo tuttavia che il testo proposto dell'orientamento generale parziale (doc. 16329/24) non consegua ancora pienamente il giusto equilibrio tra efficacia del regolamento proposto e garanzia di proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali.

La Slovenia sostiene le disposizioni della proposta di regolamento relative alle valutazioni del rischio, alle misure di attenuazione del rischio, alla cooperazione con i prestatori di servizi e al ruolo del Centro dell'UE per prevenire e combattere gli abusi sessuali su minori. Questi capitoli godono del nostro pieno sostegno nell'orientamento generale parziale proposto.

Sin dall'inizio delle deliberazioni in sede di Consiglio, la principale preoccupazione della Slovenia ha riguardato le disposizioni che introducono un "ordine di rilevazione", che consentirebbe di interferire con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni. Conformemente alla Costituzione della Repubblica di Slovenia, la riservatezza della corrispondenza e degli altri mezzi di comunicazione può essere sospesa per un determinato periodo di tempo in forza di un'ordinanza di un organo giurisdizionale solo se necessario ai fini dell'instaurazione o dello svolgimento di un procedimento penale o per motivi di sicurezza nazionale. La Slovenia sostiene che l'ordine di rilevazione proposto comporterebbe il controllo delle comunicazioni interpersonali di tutti gli utenti di un determinato servizio unicamente sulla base della probabilità che tale servizio sia utilizzato, anche impropriamente, per trasmettere materiale pedopornografico, il che costituisce un'ingerenza sproporzionata nel diritto alla riservatezza delle comunicazioni.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Repubblica di Slovenia si astiene in merito all'orientamento generale parziale del Consiglio sulla *proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori.*"

Punto 14 dell'elenco dei punti "B":	Direttiva che stabilisce regole minime per la prevenzione del traffico di migranti <i>Orientamento generale</i>
--	---

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"La Germania concorda con l'orientamento generale del Consiglio sulla proposta di direttiva che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio.

La Germania sostiene l'obiettivo della direttiva di combattere e prevenire il traffico di migranti.

Allo stesso tempo, è importante che vi siano chiarezza e certezza giuridica in merito alla distinzione tra il favoreggiamento della migrazione irregolare e l'assistenza umanitaria.

Dal punto di vista della Germania, secondo i considerando 4 e 7 il testo finale dell'orientamento generale non prevede alcun obbligo per gli Stati membri di configurare come reato

- l'assistenza umanitaria o il sostegno alle esigenze umane fondamentali, compresi la consulenza o il sostegno sul piano legale, linguistico o sociale, e
- l'assistenza fornita ai familiari stretti

prestati rispettivamente a cittadini di paesi terzi.

A nostro avviso, ciò vale in particolare per gli sforzi di ricerca e soccorso in mare, come richiesto dal diritto internazionale fino al successivo sbarco incluso."

Punto 15 dell'elenco dei punti "B": **Direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori**
Orientamento generale

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria riconosce gli sforzi compiuti per allineare le disposizioni in materia di responsabilità delle persone giuridiche e in materia di sanzioni applicate alle persone giuridiche di cui agli articoli 13 e 14 della proposta a quelle delle direttive o delle proposte di direttiva esistenti. Quando si tratta di adottare nuovi atti giuridici, la coerenza con altri atti giuridici dell'Unione riveste per l'Austria un'importanza fondamentale al fine di creare un ordinamento giuridico dell'UE armonizzato e di consentire agli Stati membri di attuarlo in modo uniforme.

Tuttavia, a nostro avviso, l'articolo 14 della proposta di direttiva relativa alla lotta contro l'abuso sessuale dei minori non soddisfa purtroppo tali requisiti: il sistema di sanzioni proposto per le persone giuridiche non corrisponde al sistema previsto da altre direttive (in particolare la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente o la direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione) o in altre proposte di direttiva, come la proposta di direttiva sulla tratta di esseri umani, in quanto propone un regime diverso per quanto riguarda il rapporto tra i livelli delle sanzioni per le persone fisiche e le persone giuridiche. Il sistema utilizzato finora prevede che a una sanzione pecuniaria equivalente all'1 % del fatturato globale o a un importo fisso pari a 8 milioni di EUR per le persone giuridiche corrisponda una pena detentiva di un anno per le persone fisiche, e che a una sanzione pecuniaria equivalente al 5 % del fatturato globale o a un importo fisso pari a 40 milioni di EUR per le persone giuridiche corrisponda una pena detentiva di cinque anni per le persone fisiche. Sebbene la presente proposta aderisca a questo sistema per quanto riguarda l'importo della sanzione pecuniaria corrispondente a una pena detentiva di un anno, la stessa proposta si discosta da esso nel caso di una pena detentiva di cinque anni e prevede una percentuale pari solo al 3 %, anziché prevedere la percentuale del 5 % che è sempre stata applicata fino ad oggi.

L'Austria si rammarica di questo scostamento, che rischia di creare una frammentazione del diritto dell'Unione nonché difficoltà di attuazione per gli Stati membri. Inoltre, tale approccio compromette anche gli sforzi paralleli volti a creare le cosiddette "disposizioni tipo" per il diritto penale."

DICHIARAZIONE DI BELGIO, FINLANDIA, IRLANDA, LETTONIA, LUSSEMBURGO, SLOVENIA E SVEZIA

"Accogliamo con favore la revisione della direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico e desideriamo dichiarare quanto segue.

Circa un minore su cinque è vittima di una qualche forma di violenza sessuale, che può consistere in contatti di tipo sessuale, stupro, molestie sessuali, adescamento, esibizionismo, sfruttamento a fini di prostituzione e pornografia, estorsione sessuale online e coercizione⁸.

⁸ Secondo i dati della campagna "One in Five" (Uno su cinque) del Consiglio d'Europa, <https://human-rights-channel.coe.int/stop-child-sexual-abuse-in-sport-en.html>.

Sebbene possano acconsentire ad atti sessuali, i minori **che hanno raggiunto l'età del consenso sessuale** sono particolarmente vulnerabili ed è giusto che abbiano una protezione giuridica completa. Siamo pronti a proteggere l'integrità personale e sessuale di questi giovani nell'UE.

Abbiamo accolto con favore la proposta della Commissione di introdurre il concetto di assenza di consenso nella definizione di stupro in relazione ai minori che hanno raggiunto l'età del consenso sessuale. In tale concetto è indicato chiaramente **quando un minore può dare il proprio consenso** e quando invece **gli è impossibile darlo**, ad esempio quando è in uno stato di **incoscienza**, è **addormentato** o è **paralizzato dalla paura**. È indicato inoltre che **l'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato**.

Il Consiglio ha tuttavia soppresso parti essenziali del testo. Ci rammarichiamo profondamente del fatto che la maggior parte degli Stati membri si sia dimostrata incapace di sostenere un approccio più ambizioso teso a garantire che i minori che hanno raggiunto l'età del consenso sessuale ricevano la **protezione giuridica** più forte e completa possibile contro gli atti sessuali indesiderati.

Per noi, va da sé che i minori **in stato di incoscienza o addormentati** non possono acconsentire ad atti sessuali e che l'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'**assenza di resistenza verbale o fisica** o del suo **comportamento sessuale passato**. Ciò dovrebbe essere chiarito nel dispositivo della direttiva.

Inoltre, le ricerche dimostrano che **restare paralizzati dalla paura** è una reazione comune allo stupro e alla violenza sessuale. Ad esempio, dallo studio "*Tonic immobility during rape*" (Immobilità tonica durante lo stupro) risulta che nel 70 % dei casi le vittime di stupro sono rimaste paralizzate dalla paura, immobilizzandosi e divenendo incapaci di opporre resistenza, e nel 50 % dei casi hanno avuto una reazione di immobilità estrema. Essere paralizzati dalla paura non significa acconsentire. Si tratta di una reazione dettata dall'istinto di sopravvivenza, e ciò dovrebbe essere chiaramente indicato nel dispositivo della direttiva, come suggerito dalla Commissione.

In conclusione, ci rammarichiamo profondamente dell'incapacità della maggior parte degli Stati membri di unire le forze a favore di un approccio più ambizioso e globale per proteggere i minori che hanno raggiunto l'età del consenso sessuale da atti sessuali indesiderati."